

## REPUBBLICA ITALIANA

# Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

## Il Presidente

ha pronunciato il presente

### **DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2024, proposto da Wwf Italia Ets, Legambiente Sicilia Aps, Lega Protezione Uccelli - Lipu Odv, Ente Nazionale Protezione Animali - Enpa Onlus, Lndc Animal Protection Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonella Bonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

#### contro

Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;

# nei confronti

L.C.S. - Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.Ca. - Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

# e con l'intervento di

ad opponendum:

L.C.S. - Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.Ca. - Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Accursio Gagliano, Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Unione Associazione Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. del D.A. n. 52/GAB del 17 luglio 2024 e relativi allegati:

- Allegato "1" Calendario Venatorio 2024/2025;
- Allegato "2" Proposta Calendario Venatorio 2024/2025;

facenti parte integrante del medesimo decreto assessoriale, tutti pubblicati integralmente sul portale web istituzionale della Regione siciliana1 in data 17/07/2024 ai sensi dell'art. 68 della L.r. n. 21/2014 e, per annuncio/estratto, sulla G.U.R.S. n. 35 del 2 agosto 2024, con i quali l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato i periodi e le specie dell'attività venatoria nelle parti in cui ha illegittimamente autorizzato:

- a) l'apertura annuale della stagione venatoria nella Regione Siciliana in contrasto e manifesta contraddizione con il conclamato "stato di crisi", di "calamità naturale" e di "emergenza di rilievo nazionale" scaturente dalla eccezionale situazione meteoclimatica, ambientale ed ecologica che ha colpito la Regione Siciliana; con conseguenziale violazione del principio di precauzione;
- b) l'apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. preapertura) nei giorni 1, 2, 4, 7, 8 e 11 settembre 2024 alle specie Colombaccio e Tortora selvatica in assenza di attuale ed adeguata pianificazione faunisticovenatoria, in violazione del principio di precauzione;
- c) l'apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre anziché dal 1° ottobre 2024;
- d) il prelievo **venatorio** alle specie Quaglia, Beccaccia e Cinghiale in assenza dei necessari monitoraggi previsti nel Piano regionale faunisticovenatorio (PRFV) 2013-2018, con conseguenziale carenza di aggiornamenti sullo status delle specie anzidette;
- e) il prelievo **venatorio** della Tortora selvatica sia in regime di preapertura nei giorni 1 e 2 settembre 2024, sia in regime di apertura generale del prelievo in

coincidenza con il 15 settembre;

- f) la chiusura del prelievo della Beccaccia al 30 gennaio 2025 incluso anziché al 31 dicembre 2024;
- g) il prelievo venatorio di uccelli acquatici quali il Beccaccino e il Codone.
- 2. ove occorrer possa, del parere prot. n. 249564 del 4 giugno 2024 espresso dal Comitato Tecnico Faunistico **Venatorio** Nazionale (CTFVN) sulla proposta di **calendario venatorio** regionale per la stagione 2024-2025;
- 3. di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento sopraindicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che, quanto al punto sub b), l'apertura anticipata della stagione venatoria si è già quasi interamente svolta (resterebbe solo la giornata dell'11 settembre, e verosimilmente – quand'anche la tutela cautelare venisse concessa – difficilmente il decreto potrebbe trovare attuazione entro stasera);

- che, quanto al punto sub f), non sussistono i presupposti di cui all'art. 56 c.p.a., ben potendosi attendere la celebrazione della camera di consiglio;
- che, quanto all'apertura generale anticipata al 15 settembre (punto sub c)), questa Sezione ha ritenuto legittima l'apertura anticipata, ove conforme al parere dell'ISPRA (Tar Sicilia, Palermo, sez. III, n. 388/2024); parere che, nel caso di specie, risulta rispettato, essendosi atteso l'inizio della terza settimana di settembre);
- che, quanto al punto sub a), analoga contestazione è stata già ritenuta infondata da questa Sezione con sentenza n. 388/2024;
- che, quanto al punto sub d), alla luce delle difese dell'Amministrazione, e salvi gli approfondimenti propri della trattazione collegiale, non sussistono,

allo stato, i presupposti per la concessione della misura cautelare;

- che, pertanto, non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza, di cui all'art. 56 comma 1 c.p.a.;

# P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare di cui all'art. 56 c.p.a.;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 settembre 2024. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo il giorno 10 settembre 2024.

Il Presidente Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO